

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	245
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Autorizzazione alla spesa di lire 750 milioni per il completamento dei palazzi degli uffici finanziari di Torino e Udine. (1917) . . . . .	245
PRESIDENTE . . . . .	245, 246, 247
MARTINA MICHELE, <i>Relatore</i> . . . . .	245
CECCHERINI . . . . .	246, 247
BONTADE MARGHERITA . . . . .	246
CURTI IVANO . . . . .	246
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	247
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
GAGLIARDI ed altri: Ampliamento del porto e zona industriale Venezia-Marghera. ( <i>Urgenza</i> ). (1541) . . . . .	247
PRESIDENTE . . . . .	247, 248
SANNICOLÒ . . . . .	247
GAGLIARDI . . . . .	247
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	247
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	247
RIPAMONTI . . . . .	248
ALESSANDRINI . . . . .	248
BUSETTO . . . . .	248

La seduta comincia alle 10,25.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sannicolò sostituisce il deputato Arenella.

Comunico anche che il deputato Gagliardi interverrà alla discussione della proposta di legge n. 1541, quale presentatore della medesima.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 750 milioni per il completamento del palazzo degli uffici finanziari di Torino ed Udine (1917).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 750 milioni per il completamento del palazzo degli uffici finanziari di Torino e Udine ».

Il relatore, onorevole Martina Michele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARTINA MICHELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha lo scopo di autorizzare la spesa di 750 milioni per metterli a disposizione per il completamento degli uffici finanziari di Torino e Udine.

In ambedue le città, attualmente, gli uffici finanziari si trovano dislocati in diverse parti della città e in sedi diverse, parte di proprietà dei rispettivi comuni e parte di privati.

A Torino un primo lotto destinato a tali uffici è già stato costruito, per una spesa di 500 milioni, con la legge 10 aprile 1953, n. 311. Il progetto generale prevede una spesa di 900 milioni. Da qui gli ulteriori 400 milioni previsti col disegno di legge in esame.

Per Udine il problema è quasi identico. Da venti anni è iniziata la costruzione della nuova sede degli uffici finanziari, ma è stata sospesa a causa della guerra e non è stata ancora ripresa. Il disegno di legge attualmente al nostro esame prevede, per gli uffici di Udine, uno stanziamento di 350 milioni, evidentemente non sufficiente a completare l'opera, ma bastevole per sistemare razionalmente un lotto, in modo che si possa all'interno iniziare l'attività di questi uffici. Vuol dire che con provvedimento successivo si penserà a finanziare la residua spesa.

Aggiungo che è urgente approvare il presente disegno di legge, soprattutto per la città di Udine, perché è in atto lo sfratto agli uffici finanziari sistemati attualmente in locali del comune che devono essere demoliti, perché cadenti e perché la loro demolizione è prevista dal piano per la costituzione del nuovo centro urbano di Udine.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**CECCHERINI.** Porto in quest'aula la voce dell'Amministrazione comunale di Udine, di cui mi onoro di far parte come assessore. E in questa veste debbo subito affermare che i 350 milioni stanziati con questo disegno di legge, per sistemare in qualche modo il palazzo degli uffici finanziari nella mia città, non sono assolutamente sufficienti allo scopo.

Mi spiego. Come giustamente ha detto l'onorevole relatore, 25 anni fa è stata messa mano alla costruzione del palazzo, al centro della città, e sono stati fatti gli scantinati e l'ossatura del primo piano. Poi i lavori si sono arrestati per mancanza di ulteriori finanziamenti.

Giustamente l'onorevole relatore ha fatto presente che gli uffici finanziari di Udine sono sparpagliati in una miriade di ambienti, alcuni dei quali malsani, mentre altri — quelli di proprietà comunale — devono essere abbattuti in attuazione del piano regolatore già approvato.

Ora, è vero che occorrono 900 milioni per completare interamente il palazzo degli uffici finanziari, ma è anche vero che 350 milioni non sono sufficienti nemmeno per renderne funzionale una parte. Mi sono messo in contatto con l'architetto che ha avuto l'incarico dal Provveditorato per le opere pubbliche di aggiornare il progetto ed ho potuto accertare che, per rendere funzionale una parte di questo palazzo degli uffici finanziari, è indispensabile aggiungere almeno 200 milioni, ai 350 già stanziati. Mi sono permesso in proposito di presentare un emendamento a tale scopo, perché, se la legge passasse con la cifra attualmente prevista, per acquisire anche un solo milione di più, occorrerebbe addirittura un altro disegno di legge. D'altra parte, con una spesa di soli 350 milioni si otterrebbe una sistemazione che non sarebbe funzionale e, sotto un certo punto di vista, rappresenterebbe, se non addirittura uno sperpero, almeno una cattiva utilizzazione del denaro pubblico.

Per questo ho proposto che, da uno stanziamento di 350 milioni, si passi ad uno di 550, i quali, se pure non servono a completare l'opera, servono almeno a rendere funzionale una parte del palazzo.

L'onere finanziario non dovrebbe preoccupare perché lo stesso disegno di legge originale, all'articolo 2, stabilisce che alla copertura dell'onere si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59; quindi, la cosa è un po' elastica e non ci sono termini precisi, per cui penso che 200 milioni in più potrebbero essere facilmente reperiti.

**BONTADE MARGHERITA.** A parte le ragioni addotte, non posso non essere d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Ceccherini in quanto il presentatore ci dimostra che la cifra stanziata non è sufficiente neanche a rendere funzionale l'opera.

Sarei anche favorevole a rimandare il disegno di legge col relativo emendamento alla Commissione Finanze e tesoro per il parere sul maggiore impegno, anziché attendere la presentazione di un nuovo disegno di legge concernente un altro stanziamento necessario per completare l'opera.

**CURTI IVANO.** D'accordo con l'emendamento dell'onorevole collega Ceccherini. Non vi è dubbio che l'esigenza di approvare il progetto di legge non deve far dimenticare le complicazioni che potrebbero sorgere. D'altra parte, questo disegno di legge, che è fatto per

sanare una situazione già in atto, non può non avere la nostra massima attenzione.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo stanziamento previsto è di 750 milioni e su questa cifra vi è attualmente l'accordo del Ministero del tesoro. Naturalmente variando la cifra, bisognerà nuovamente intervenire presso detto Ministero.

Si tratta, quindi, di scegliere fra due tesi: quella di dover attendere qualche tempo, dopo l'approvazione del disegno di legge originario, per avere un ulteriore stralcio, e quella di dover rinviare tutto per modificare questo primo stanziamento. Sul terreno pratico direi: prendiamo intanto questo che viene offerto, senza pregiudicare la possibilità che, in un lasso ragionevole di tempo, si integri, con un nuovo provvedimento, la somma necessaria per il completamento degli uffici finanziari di Udine. Ad ogni modo non tocca a me a decidere, bensì alla Commissione.

CECCHERINI. L'esperienza ci dice che se abbiamo atteso 25 anni prima che intervenisse uno stanziamento per la ripresa dei lavori, dovremo attenderne forse altrettanti per avere un nuovo disegno di legge per lo stanziamento supplementare; e intanto l'amministrazione finanziaria continuerà a pagare, come fa attualmente, il fitto per le sedi dei vari uffici per una somma pari, non solo agli interessi, ma anche ad una quota di ammortamento dell'investimento.

Per parte mia, sarei più favorevole alla proposta della onorevole collega Bontade di rimandare il disegno di legge e relativo emendamento alla Commissione Finanze e tesoro per vedere se possiamo avere il suo consenso alla maggiore erogazione.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti presentati dall'onorevole Ceccherini all'articolo 1:

« Al primo comma, sostituire le parole: lire 750 milioni, con le altre: lire 950 milioni, e, al secondo comma, sostituire le parole: lire 350 milioni, con le altre: lire 550 milioni ».

Sottopongo alla Commissione la presa in considerazione dei due emendamenti.

*(Così rimane stabilito).*

I due emendamenti saranno comunicati alla V Commissione bilancio, perché esprima il prescritto parere.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi ed altri: Ampliamento del porto e zona industriale Venezia-Marghera (1541).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge degli onorevoli Gagliardi ed altri: « Ampliamento del porto e zona industriale Venezia-Marghera ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la volta passata abbiamo sospeso la discussione di questa proposta di legge, affidando ad un Comitato ristretto l'esame dei vari emendamenti presentati.

Do la parola all'onorevole Sannicolò che ha chiesto di parlare.

SANNICOLÒ. Attorno a questa serie di emendamenti abbiamo lavorato con buona volontà e con spirito di collaborazione e di comprensione. Abbiamo raggiunto l'accordo su quasi tutti gli argomenti in discussione. Allo scopo, la nostra parte politica ha rinunciato a tutta una serie di emendamenti. È mancato l'accordo, però, su un nostro emendamento all'articolo 12, emendamento al quale noi teniamo in modo assoluto, perché esprime dei criteri orientativi. Sono, del resto, criteri orientativi che ho avuto l'impressione siano condivisi da tutti i membri del Comitato ristretto, per alcuni dei quali vi è solo la perplessità se è opportuno mettere questi criteri orientativi nella legge, o no. Noi riteniamo che questi criteri orientativi debbano essere messi nella legge. Siccome, però, il problema è grosso, proporrei di pensarci meglio, nel senso di affrontare questo problema alla ripresa dei lavori.

GAGLIARDI. Richiamo i colleghi alla responsabilità che ci andiamo ad assumere rinviando ancora la discussione di questa proposta di legge.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come ha ricordato l'onorevole Sannicolò, vi è un articolo sul quale non è stato possibile raggiungere l'accordo e debbo dichiarare che una mia riserva, molto precisa, è stata forse alla base del non raggiungimento dell'accordo. Ne ho parlato anche con il Ministro e mi sono reso conto che anche il Ministro ha le mie stesse perplessità. Ritengo, pertanto, che sarebbe il caso di adeguarsi al suggerimento dell'onorevole Sannicolò, cioè, di pensarci su una settimana o due e vedere se sarà possibile trovare una soluzione concordata.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Accedo alla proposta di rinvio dell'onorevole San-

nicolò, e per la questione prospettata dallo stesso onorevole Sannicolò e per un'altra ragione.

Ieri sera, infatti, abbiamo accantonato un articolo, l'articolo 11, sui contributi di miglioria. È necessario fissare in modo estremamente chiaro la norma, perché, trattandosi di materia tributaria, possono sorgere contestazioni in quantità infinite. Da qui la opportunità di avere tempo per poterci ancora riflettere sopra.

RIPAMONTI. Ero contrario al rinvio, perché, quando si formula una prospettazione, si hanno immediate ripercussioni nella realtà economica della zona interessata ed il prospettare una pianificazione, per poi rinviarla nel tempo, provoca inconvenienti che possono ostacolare la pianificazione stessa.

Ad ogni modo, potrei accedere alla proposta di rinvio per quanto riguarda l'articolo 11. Vi è stata nel Comitato ristretto una certa divergenza di vedute: da una parte, si volevano applicare contemporaneamente i contributi di miglioria specifica e di miglioria generica, dall'altra, si voleva applicare solamente un tipo di contributo, calcolato sull'incremento di valore derivante alle opere già fatte o da farsi dal consorzio.

Non accetterei, invece, il rinvio per quanto concerne l'articolo 12 e vorrei pregare il Governo di esaminarlo sotto l'aspetto del coordinamento tra i piani di sviluppo territoriali, così come concepiti dalla legge urbanistica, e i nuovi tipi di piani di sviluppo economico progettati dall'attuale Ministro dell'industria. Con l'accettazione da parte degli onorevoli Busetto e Sannicolò della mia tesi di porre dei criteri orientativi di selezione industriale, indubbiamente per la prima volta si sarebbe trovato il modo di inserire, per i piani di sviluppo, i criteri che devono informare il successivo sviluppo industriale della zona; cioè, si sarebbe risolto un punto controverso, in questo momento, all'interno dell'amministrazione dello Stato, tra la visione del Ministero dei lavori pubblici e quella del Ministero dell'industria.

Dèl resto penso che dovremmo arrivare ad un punto di incontro perché penso che non si può progettare la pianificazione di una zona senza indicare i criteri di selezione industriale che debbono essere adeguati a quanto con la legge si vuol provocare all'interno della realtà che si vuole modificare.

ALESSANDRINI. Quale Presidente del Comitato ristretto ringrazio gli onorevoli colleghi componenti del Comitato stesso che ieri hanno svolto un poderoso lavoro, durato pa-

recchie ore, per coordinare i vari punti di vista e trarre le necessarie conclusioni da sottoporre alla Commissione.

In merito alla proposta di rinvio, mi permetto di mettere in rilievo che le difficoltà nascono sugli articoli dal 9 in poi; propongo, pertanto, che questa mattina si esaminino gli articoli dall'1 all'8; il che, oltretutto, contribuirebbe a ridurre il lavoro che ci attende, alla ripresa dell'attività parlamentare.

BUSETTO. Riferendomi all'intervento dell'onorevole Ripamonti, debbo ricordare che il nostro emendamento fu modificato secondo una proposta formulata dallo stesso onorevole Ripamonti. Aggiungo di più. Se questo fosse accolto dal Governo, non avremmo difficoltà a votare anche subito tutta la legge. Ad ogni modo, noi siamo d'accordo a discutere ed approvare fino all'articolo 8.

PRESIDENTE. Sottopongo allora alla Commissione la proposta dell'onorevole Alessandrini, accettata dall'onorevole Busetto, di procedere alla discussione dei primi otto articoli del provvedimento, rinviando gli altri alla ripresa dei lavori parlamentari.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dei primi due articoli, ai quali il Comitato ristretto non ha apportato modificazioni, e, se non vi sono osservazioni od emendamenti, li pongo in votazione:

#### ART. 1.

Sono autorizzate, anche ai fini dell'articolo 30 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, le opere necessarie per l'ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, di cui al progetto di massima 27 agosto 1953, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 10 marzo 1955, ed al progetto di variante 6 giugno 1956 pure approvato dal detto Consiglio il 19 luglio 1956. Tali progetti sostituiscono, ad ogni effetto, il piano regolatore 30 ottobre 1925, di cui al regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909.

Sono anche dichiarate di pubblica utilità le opere che, nel perimetro considerato dai predetti progetti, sono necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali, per le istituzioni di assistenza e protezione sociale, ed in genere per pubblici servizi.

Le opere di cui al presente articolo sono considerate, ad ogni effetto di legge, indifferibili ed urgenti.

*(È approvato).*

## ART. 2.

All'esecuzione delle opere pubbliche previste dai progetti di cui all'articolo precedente ed alle relative espropriazioni provvede lo Stato, o direttamente, oppure, ove se ne ravvisi l'opportunità, concedendole al Consorzio di cui al successivo articolo 4, secondo le norme della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Le espropriazioni delle aree e l'esecuzione delle opere, non comprese nel comma precedente, da destinare allo sviluppo del porto e della zona industriale, sono di competenza del predetto Consorzio che vi provvederà secondo le disposizioni della presente legge e di quello del suo statuto.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Per l'esecuzione di opere di competenza dello Stato si provvede con le somme iscritte e da iscriversi al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60 e successivo ».

Il Comitato ristretto propone di sostituire questo articolo con il seguente:

« Per l'esecuzione di opere di competenza dello Stato si provvede con la somma di lire 1 miliardo iscritto sul capitolo 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60 e di lire 1 miliardo da inscrivere sul corrispondente capitolo per l'esercizio 1960-61 ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel « Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera », assumono i seguenti impegni:

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 60.000.000 ciascuna, con decorrenza 1959;

il Comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

la Provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 10.000.000, con decorrenza 1959.

Con i fondi così risultanti e con gli altri apporti eventuali, il detto Consorzio dovrà favorire il sollecito sviluppo industriale della zona e, quindi, l'incremento dell'occupazione locale, operando secondo le norme della presente legge e quelle dello statuto del Consorzio con il provvedimento sopra citato ».

Il Comitato ristretto propone la soppressione delle seguenti parole finali: « con il provvedimento sopra citato ».

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 4 come risulta modificato da detto emendamento:

« La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, riuniti nel « Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera, assumono i seguenti impegni:

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 60.000.000 ciascuna, con decorrenza 1959;

il Comune di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000., con decorrenza 1959;

la Provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 30.000.000, con decorrenza 1959;

il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualità posticipate di lire 10.000.000, con decorrenza 1959.

Con i fondi così risultanti e con gli altri apporti eventuali, il detto Consorzio dovrà favorire il sollecito sviluppo industriale della zona e, quindi, l'incremento dell'occupazione locale, operando secondo le norme della presente legge e quelle dello statuto del Consorzio ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 5, che il Comitato ristretto propone di lasciare inalterato. Se non vi sono osservazioni e emendamenti, lo pongo senz'altro in votazione:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui al comune ed alla provincia di Venezia dell'ammontare di lire 450.000.000 ciascuno, da destinare all'attua-

zione dei compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio, compreso l'acquisto dei suoli ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani consortili previsti dall'articolo seguente, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti ».

Il Comitato ristretto propone di sostituire la parola: « consortili », con la parola: « particolareggiati » e le parole: « dall'articolo seguente », con le parole: « dall'articolo 8 ».

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 6 modificato secondo gli emendamenti di cui sopra:

« Per le espropriazioni necessarie alla esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge e di quelle di cui ai piani particolareggiati previsti dall'articolo 8 si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere dovranno essere approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici, e dovranno essere portate a termine nei successivi sei mesi.

I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni ».

Il Comitato ristretto propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere com-

piute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Do lettura della nuova formulazione dell'articolo 7 e lo pongo in votazione:

« Le procedure espropriative necessarie per la esecuzione delle opere debbono essere compiute entro un anno dalla data di approvazione dei progetti esecutivi.

I relativi lavori dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso dei beni e dovranno essere portati a termine entro i successivi tre anni ».

(È approvato).

Ed eccoci all'articolo 8:

« Le dichiarazioni di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, di cui all'articolo 1, sono estese alle opere ed alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione dei compiti del Consorzio.

I relativi piani particolareggiati e quelli finanziari sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio e sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici. I termini di cui all'articolo precedente decorrono dalla detta approvazione ».

Il Comitato ristretto propone di sopprimere, al secondo comma, le parole: « e quelli finanziari ».

Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'articolo 8 modificato secondo questo emendamento.

(È approvato).

Come stabilito, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,35.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI